

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI  
DEL  
SEMINARIO GIURIDICO  
(AUPA)

VOLUME LXVII  
(2024)

*Estratto*



**G. Giappichelli Editore**

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

---

ANNALI  
DEL  
SEMINARIO GIURIDICO  
(AUPA)

VOLUME LXVII  
(2024)



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1151-4

ISBN/EAN 979-12-211-6091-8 (ebook)

ISSN 1972-8441

I contributi proposti per la pubblicazione vanno inviati, muniti di abstract in lingua inglese e parole chiave, al Direttore Responsabile via e-mail all'indirizzo: [direttoreaupa@unipa.it](mailto:direttoreaupa@unipa.it).

La pubblicazione è subordinata alla procedura di revisione (peer review) secondo il sistema del double-blind. Ciò nel rispetto del linee-guida delineate dal “*Committee on Publication Ethics*” per la pubblicazione di lavori scientifici e in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, RISG, AUPA, BIDR, SDHI, IVRA, Index, Roma e America, IAH, Quaderni Lupiens di Storia e Diritto, [Diritto@storia](mailto:Diritto@storia), TSDP), assunto in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Autori e Revisori sono tenuti a seguire le indicazioni contenute nel Codice etico della Rivista, consultabile sul sito <https://www.annalisediminariogiuridicoaupa.it>.

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
(AUPA)

DIRETTORE RESPONSABILE  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Christian Baldus	Heidelberg
Emmanuelle Chevreau	Paris
Tiziana Chiusi	Saarbrücken
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Carla Masi Doria	Napoli
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Bernardo Santalucia	Firenze
Emanuele Stolfi	Siena
Bernard Stolte	Groningen
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone, Giuseppe Romano  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [direttoreaupa@unipa.it](mailto:direttoreaupa@unipa.it)

La lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco – rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909. A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Salvatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.

Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico esprime una rivista propria: gli 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo'. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo (1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.

È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli 'Annali' si riflettessero in qualche modo le vicende dell'istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni '60, una rivista storico giuridica, in maggior misura di diritto romano.

# INDICE DEL VOLUME

SIMPOSIO DI DIRITTO BIZANTINO  
IN MEMORIA DI JAN LOKIN  
(Palermo - 21 febbraio 2024)

L. DE GIOVANNI, Introduzione	3
G. FALCONE, CTh. 1.2.10 - C. 1.20.1: un confronto testuale in tema di nascita dell'azione <i>ab herede</i> ("tra Groningen e Palermo")	7
F. BRANDSMA, Does the dowry have to be mentioned in the stipulation or the <i>datio</i> in order for it to be a <i>stipulatio dotis</i> or a <i>datio dotis</i> ? D. 23.3.23 and a <i>paragrafè</i> by Stephanos	23
T.E. VAN BOCHOVE, ( <i>Ne</i> ) <i>bis in idem</i>	35
D. PENNA, Homer, Jan Lokin and Byzantine law	49
P. LOKIN SASSEN, In memoriam Jan Lokin	57
S. SCIORTINO, Gli antecessori e il contratto letterale	65
E. PEZZATO HECK, Per una nuova indagine sul Libro siro-romano di diritto. Le costituzioni di Costantino sulla <i>manumissio in ecclesia</i>	77
E. GIANNOZZI, Stefano e l'elaborazione di una teoria dei patti	99
V.M. MINALE, La materia militare tra <i>Ekloge</i> e <i>Prochiron</i> : la disciplina del <i>peculio castrense</i> (e quasi castrense)	121
R. GOUDJIL, L'insécurité juridique dans les tribunaux byzantins (X <sup>e</sup> -XV <sup>e</sup> siècle)	139
A. CHERCHI, Un problema di tradizione dei testi giuridici bizantini: l'abrogazione del <i>SC Claudianum</i> in Hex. 1.14.22	155
A. BANFI, Brevi note su "decadenza" e "classicità" nella Bisanzio del XI secolo	179

## ARTICOLI

A. CALORE, ' <i>Bellum iustum</i> ' tra passato e presente	195
M.F. CURSI, L'economia pre-monetale romana: tra paradigmi evolucionistici e modelli greci	217
G. ROMANO, D. 41.1.36 (Iul. 13 <i>dig.</i> ) e D. 12.1.18 pr. (Ulp. 7 <i>disp.</i> ): tra <i>causa traditionis</i> e <i>negotium contrahere</i> in Giuliano	247
F. TAMBURI, L' <i>actio institoria</i> e i suoi adattamenti tra primo principato ed età dei Severi. Spunti di riflessione	273
G. TURELLI, <i>Servi 'usus sui causa parati'</i> . Intorno ad Alf. 7 <i>dig.</i> , D. 50.16.203, D. 34.2.28 (Pal. 29)	305

## NOTE

G. D'ANGELO, <i>Actio 'in servum (et in familiam)'</i> in D. 47.8.4.15 (Ulp. 56 <i>ad ed.</i> ) e D. 47.9.1 pr. (Ulp. 56 <i>ad ed.</i> )	341
G. FALCONE, Ancora sull'immaginario archetipo delle Istituzioni di Gaio	351
I. RUGGIERO, Ulpiano e l'idealtipo del delatore	367



Salvatore Sciortino  
(Università di Palermo)

## Gli antecessori e il contratto letterale

### ABSTRACT

Title 3.21 of Justinian's Institutions, according to the scholars, is a title invented by Justinian's commissioners, only to maintain the Gaian fourfold division of contracts, but without the literal contract existing in the 6th century AD. This paper aims to recover the meaning of this title. The literal contract, in fact, coincided in Justinian's law with the attribution of constitutive effects of the obligation to a non stipulatory chirograph of *mutuum*, as a sanction against the debtor, negligent in exercising the *querela* and the *exceptio non numeratae pecuniae*. This mechanism was not invented by Justinian's commissioners but matches to a precise template of late antique literal contract, regulated by CTh. 2.27.4 and C. 4.21.16.1. However, having made a specific literal contract as a general figure, generated some troubles on the dogmatic level, especially with regard to the dubious existence of the agreement: Byzantine *antecessores* tried to find a solution.

### PAROLE-CHIAVE/KEYWORDS

Contratto letterale; *chirographum*; *querela* ed *exceptio non numeratae pecuniae*; *stipulatio* scritta.  
Literal contract; *chirographum*; *querela* and *exceptio non numeratae pecuniae*; written *stipulatio*.





## GLI ANTECESSORI E IL CONTRATTO LETTERALE

Ringrazio il professore Giuseppe Falcone per avermi coinvolto in questo simposio al quale partecipo con grande trasporto; anche io, infatti, ho avuto il privilegio di conoscere di persona nel 2012 Jan Lokin. Imponente la figura, acuto lo sguardo, bonario il sorriso; in più di una occasione ho avuto modo di apprezzare il tempo e l'attenzione che, dall'alto della sua statura scientifica, il professore Lokin ha voluto dedicare alle mie ingenue e banali domande sul diritto bizantino: gli dedico con affetto questo modesto contributo, con animo grato per quei suggerimenti e per quei confronti, che hanno contribuito alla mia formazione.

1. Quest'oggi cercherò di ricostruire una storia che nessuno ha ancora raccontato: la storia del contratto letterale in diritto giustiniano.

Questa storia non è mai stata scritta perché gli studiosi ritengono che il titolo 3.21 che contiene la disciplina del contratto letterale sia frutto della fantasia dei commissari di Giustiniano, inventato al solo scopo di mantenere intatta la quadripartizione gaiana dei contratti nel sistema giustiniano, ma senza che il contratto letterale esistesse effettivamente nel VI secolo d.C.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'idea secondo la quale la *litterarum obligatio* in diritto giustiniano sia stata costruita 'a tavolino' dai compilatori delle Istituzioni, al solo fine di salvare la categoria dei contratti letterali è stata sostenuta fin da M. KROELL, *Du role de l'écrit dans la preuve des contrats en droit romain*, Nancy 1906, 164 ss. In Italia essa è stata accolta in particolare da: F. MESSINA-VITRANO, *La litterarum obligatio nel diritto giustiniano*, in AG, 30, 1908, 11 e nt. 2, con indicazione di letteratura; G. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*, Torino 1950, 140 s., secondo il quale I. 3.21 conterrebbe uno spunto meramente scolastico allo scopo di mantenere inalterata la quadripartizione gaiana dei contratti. Da ultimi, accolgono questa impostazione: M. AMELOTI, *Giustiniano maestro d'Istituzioni*, in Annali Genova, 5, 1966, 335 s. (= *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*<sup>2</sup>, II, Torino 1983, 92 s.); I. CREMADES, *El contrato literal*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje J. L. Murga Gener*, Madrid 1995, 523 nt. 31 e 548; G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, 425 s.; M.T. GONZÁLEZ-PALENZUELA GALLEGÓ, *La "exceptio non numeratae pecuniae"*, Cáceres 2001, 128 ss.; F. LA ROSA, *Appunti sui contratti "letterali" nel diritto romano*, in AUCA 9, 2007-2008, 74; C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sui 'nomina transcripticia'*, in *Studi Nicosia* II, Milano 2007, 205, secondo il quale I. 3.21 proverebbe l'insipienza dogmatica dei compilatori; S. SCHIAVO, *A proposito delle obligationes ex contractu nell'Epitome Gaii*, in *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII secolo*, in *Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2019, 15 ss.

Secondo J. BINDER, *Der justinianische Literalkontrakt*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo 1910, 345 ss., la *litterarum obligatio* giustiniana coinciderebbe con i *nomina transcripticia* classici, per cui I. 3.21 corrisponderebbe alla sistematica gaiana e non troverebbe corrispondenza con la realtà giuridica del VI secolo d.C. Similmente si esprime F. BUONAMICI, *Sulle litterarum obligationes dell'antico diritto romano*, in AG, 16, 1876., 22 ss. Addirittura, R. DE RUGGIERO, *La classificazione dei contratti e l'obbligazione letterale nel diritto classico e nel giustiniano*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1925, 385 ss., non solo pensa che l'obbligazione letterale sarebbe stata mantenuta dai compilatori giustiniani delle Istituzioni per rispetto della tradizione clas-

Dal canto mio, cercherò di scrivere questa storia per la prima volta, da un lato, cercando di ricostruire il contesto storico-giuridico in cui nacque la *litterarum obligatio* ai tempi di Giustiniano e, dall'altro, recuperando alcune riflessioni degli *antecessores* bizantini sul tema del consenso nel contratto letterale.

1.1. Partiamo dunque dal breve titolo 3.21 delle Istituzioni imperiali in cui vengono descritte le caratteristiche della *litterarum obligatio* giustiniana la quale, nel VI secolo d.C., aveva sostituito i *nomina transcripticia* ormai caduti in desuetudine.<sup>2</sup>

Nel passo, attribuito da Giuseppe Falcone all'antecessore Doroteo (salvi alcuni aggiornamenti alla legislazione da riportare a Triboniano),<sup>3</sup> leggiamo una breve descrizione delle caratteristiche dell'istituto: i contratti letterali risalenti all'età classica, *hodie non sunt in usu*. Troviamo poi un fugace riferimento alla legislazione precedente: come *saepissime constitutum est*, quando un debitore aveva scritto in un *chirographum* che egli doveva *quod numeratum ei non est*, non avrebbe più potuto opporre l'*exceptio non numeratae pecuniae*, una volta trascorso il termine di prescrizione di questo rimedio.

E allo stesso modo accadeva ancora al tempo di Giustiniano. *Scriptura obligetur*, purché non si verificasse la *stipulatio* (*cessante scilicet verborum obligatione*, si legge nel passo delle Istituzioni); l'obbligazione letterale dipendeva dal comportamento negligente del debitore, il quale avesse lasciato trascorrere invano il biennio entro il quale poteva essere accertata la mancanza della *numeratio pecuniae*, che egli si era obbligato a restituire.

In effetti, se entro il termine di due anni dalla data di emissione del chirografo il debitore non avesse opposto l'*exceptio* o non avesse intentato la *querela non numeratae pecuniae*, sarebbe sorta una obbligazione letterale. Il debitore, infatti, non avrebbe più potuto far valere che la *numeratio pecuniae* non era intervenuta, una volta lasciato scadere negligenzemente il termine di prescrizione. E proprio perché la mancata *numeratio* non poteva più essere messa in discussione, era il documento a causalizzare ormai la promessa di restituzione, a titolo di sanzione per la negligenza consistente nel mancato utilizzo, da parte del debitore, degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento entro i termini prescritti.

sica, ma crede più specificamente che la categoria dei contratti letterali sarebbe stata elaborata solo da Gaio nelle Istituzioni, per questo mancherebbero attestazioni di essa nel Digesto e nel Codice; l'obbligazione letterale avrebbe assunto rango ufficiale unicamente per effetto della riforma giustiniana. Da ultimi, i seguenti studiosi hanno ribadito l'opinione che stiamo considerando: M. SALAZAR REVUELTA, *La forma litteris como instrumentum crediticio en el derecho justiniano*, in RIDA 45, 1998, 521 ss.: «Sin embargo, la mención “obligatio litteris” sí aparece en las Instituciones de Justiniano. Así, se mantiene la división cuatripartita de las obligaciones que nacen de contrato según el modelo gayano»; similmente K. LEUNG, *Revisiting Roman Contracts: Justinian's Treatment of the Contract Verbis and Litteris*, in Anne's Academic Review, 7, 2018, 88 ss., discorre di «artificiality of *de litterarum obligatione*» nelle Istituzioni imperiali, nel senso che Giustiniano avrebbe disciplinato un contratto ormai estinto.

<sup>2</sup> I. 3.21: *Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur: quae nomina hodie non sunt in usu. plane si quis debere se scripserit quod numeratum ei non est, de pecunia minime numerata post multum temporis exceptionem opponere non potest: hoc enim saepissime constitutum est. sic fit ut et hodie, dum queri non potest, scriptura obligetur: et ex ea nascitur condictio, cessante scilicet verborum obligatione. multum autem tempus in hac exceptione antea quidem ex principalibus constitutionibus usque ad quinquennium procedebat: sed ne creditores diutius possint suis pecuniis forsitan defraudari, per constitutionem nostram tempus coartatum est, ut ultra biennii metas huiusmodi exceptio minime extendatur.*

<sup>3</sup> G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni di Giustiniano*, in AUPA 45.1, 1998, 387 s.

2. Ebbene, questa figura è stata guardata con un certo sospetto fin dai giuristi medievali. Si può dire che il dibattito storiografico sull'argomento sia cominciato grazie alle osservazioni di Accursio, piuttosto critico quanto alla configurazione dell'obbligazione letterale descritta in I. 3.21.<sup>4</sup>

Il giurista medievale, infatti, riteneva difficile ammettere che l'effetto obbligatorio della *litterarum obligatio* giustiniana potesse essere legato al solo trascorrere del tempo. Egli giudicava, addirittura, ingiusto che un debitore, il quale non avesse ricevuto la *numeratio pecuniae* fosse costretto a pagare, solo perché il termine biennale di prescrizione della *querela* era scaduto: anche dopo il decorso del termine di due anni il debitore avrebbe dovuto essere ammesso a dimostrare che la *numeratio* non aveva avuto luogo, finendo così per essere assolto.

Solo Cuiacio e Donello avrebbero in seguito superato questa posizione, rimasta peraltro prevalente per tutta l'età medievale.<sup>5</sup>

I due giuristi umanisti, infatti, obiettavano ad Accursio che, se fosse stato possibile provare la mancanza di *numeratio* del debitore nonostante il decorso del biennio, non solo il *chirographum* non sarebbe stato dotato di efficacia costitutiva ma solo probatoria, ma l'obbligazione stessa avrebbe dovuto essere qualificata *re* e non *litteris*.

Il dibattito appena citato è segno delle criticità che caratterizzano questo istituto. In particolare, la *litterarum obligatio* giustiniana ha posto agli studiosi due questioni fondamentali: una sul piano dogmatico, l'altra su quello sistematico.

Sotto il profilo dogmatico, gli studiosi hanno dubitato che un contratto reale potesse mutare in contratto letterale per mezzo dell'attribuzione di effetti dispositivi a un documento, solo in virtù del trascorrere del tempo. In effetti, la *litterarum obligatio* giustiniana trova il proprio fondamento nel riconoscimento degli effetti costitutivi dell'obbligazione a un *chirographum* di mutuo non stipulatorio, in virtù dello scadere del termine di prescrizione dell'*exceptio* e della *querela non numeratae pecuniae* senza che rilevi in alcun modo l'accordo delle parti sul punto.

Proprio per queste considerazioni, alcuni studiosi hanno negato addirittura l'esistenza stessa della *litterarum obligatio* in diritto giustiniano, ritenendo che essa corrispondesse, piuttosto, ad un'invenzione di Triboniano.<sup>6</sup> Altri studiosi hanno ritenuto che l'effetto costitutivo dell'obbligazione dovesse essere immediatamente attribuito all'*instrumentum* scritto, ossia fin da subito, anche prima del decorso del termine di due anni.<sup>7</sup> Infine, altri romani-isti hanno ritenuto preferibile discorrere di "obbligazione legale" piuttosto che di "obbligazione letterale", perché è solo per decisione del legislatore che il trascorrere di un certo lasso di tempo produce l'effetto di rendere un *chirographum* di mutuo dotato di meri effetti pro-

<sup>4</sup> Glossa Accursiana, *ad tit. XXII lib. III Inst., in Corpus Iuris Civilis*, ed. Hugues de la Porte, Lione 1558-1560, 332-334.

<sup>5</sup> J. CUIACIUS, *Recitationes solemnes ad librum IV Codicis. Ad titulum XXX de non numerata pecunia*, in *Opera omnia*, Neapoli 1723, tomo IX, 326 ss.; ID., *Notae in librum III Institutionum Iustiniani*, in *Opera Omnia*, Neapoli 1723, tomo I, 209; H. DONELLUS, *Commentarium in Codicem Justiniani. Ad titulum XXX cod. de non numerata pecunia*, in *Opera Omnia*, tomo VIII, Florentiae 1846, 247 ss.

<sup>6</sup> Cfr. gli studiosi citati *supra*, nt. 1.

<sup>7</sup> C. FACELLI, *L'exceptio non numeratae pecuniae in relazione col contratto letterale del diritto romano*, Torino 1886, 47 s.; F. SCHUPFER, *Singrafe e chirografi. Ricerche sui titoli di credito dei Romani*, in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, 7.1, 1889, 376 s. Sul punto cfr. G. FERRARI DALLE SPADE, *L'obbligazione letterale delle Istituzioni imperiali*, in *Atti dell'Istituto Veneto*, 59, 1909-1910, parte 2ª, 1195 ss. (= *Scritti giuridici*, I, Milano 1952, 124 ss., da cui cito).

batori, causa di un'obbligazione, trasformando così un'*obligatio re* in un'*obligatio litteris*.<sup>8</sup>

Sotto il profilo sistematico al quale accennavo, gli studiosi hanno, poi, dubitato dell'utilità e del significato di un titolo che descrive una *litterarum obligatio* che sarebbe stata inesistente nella vita giuridica dell'epoca e che sarebbe stata inventata solo per mantenere la quadripartizione gaiana dei contratti. A riprova della natura puramente teorica della *litterarum obligatio* giustiniana, è stata addotta la mancanza di qualsiasi riferimento ad essa tanto nel Digesto quanto nel Codice.<sup>9</sup>

Comincerò col cercare nelle fonti prove che il contratto letterale esistesse nella prassi giuridica del tempo di Giustiniano; questo aiuterà a capire che il titolo 3.21 delle Istituzioni è giustificato non solo da esigenze di sistema o da ragioni di ispirazione teorica.

Inoltre, confrontando il passo delle Istituzioni imperiali con il corrispondente passo della Parafrasi di Teofilo, valorizzerò alcune osservazioni di quest'ultimo antecessore sul profilo del consenso che deve accompagnare anche il contratto letterale: a mio avviso, è possibile giustificare le osservazioni di Teofilo alla luce delle perplessità che il contratto letterale sollevava quanto alla configurazione dell'accordo delle parti.

Come ci renderemo conto, le osservazioni degli *antecessores* bizantini anticipano i temi che giuristi umanisti avrebbero sviluppato intorno al titolo *de litterarum obligatione* delle Istituzioni imperiali. Questo titolo avrebbe, poi, trovato un inaspettato successo, contribuendo alla teorizzazione, soprattutto da parte di *Vinnius*, del consenso come elemento più importante per la nascita anche del contratto letterale.

3. Cominciamo con il ricostruire, quindi, il contesto storico-giuridico nel quale si è sviluppato il Titolo 3.21 delle Istituzioni.

A questo proposito, va detto che la tendenza della prassi tardo-antica era quella di riconoscere effetti costitutivi a qualsiasi documento contenente una promessa di pagamento o un riconoscimento di debito certo, variamente causalizzato, al quale era possibile opporre l'*exceptio non numeratae pecuniae* per contestare che la *numeratio* fosse intervenuta.<sup>10</sup>

Contrariamente alla *communis opinio*, a mio avviso la *litterarum obligatio* descritta nelle Istituzioni imperiali non è frutto dell'invenzione dei compilatori di Giustiniano, ma corrisponde ad un preciso schema presente già nella prassi tardoantica e specificamente regolato da due costituzioni imperiali.

Agli studiosi che si sono occupati di I. 3.21 è sfuggito che lo schema generale della *litterarum obligatio* giustiniana corrisponde ad una specifica figura di obbligazione letterale

<sup>8</sup> C. BERTOLINI, *Diritto romano. Le obbligazioni. Parte speciale. I: contratti; patti; quasi contratti*, Torino 1905, 126 ss.; F. MESSINA-VITRANO, *La litterarum obligatio nel diritto giustiniano*, cit., 18 ss.

<sup>9</sup> Cfr. gli studiosi citati, *supra*, nt. 1.

<sup>10</sup> Cfr. C. Th. 2.4.3: IMPPPP. VALENTINIANUS VALENS ET GRATIANUS AAA. AD AMPELIUM PRAEF. URBI. *Exigendae denuntiationis locus non est, quum quis ad luendum debitum evidenti chirographo convenitur*. DAT. IV. KAL. AUG. CONTIONACI, GRATIANO A. II. ET PROBO COSS. [a. 371] e C. Th. 2.4.6: IMPPPP. ARCADIVS, HONORIUS ET THEODOSIVS AAA. AEMILIANO PRAEF. URBI. *Si quis debiti, quod ex foenore vel mutuo data pecunia sumpsit exordium vel ex alio quolibet titulo in literarum obligationem facta cautione translatum est seu fideicommissi dirigat actionem, aut momentariam possessionem pervasione violatam vel quodlibet interdictum efflagitet, seu inofficiosum arguat testamentum, vel tutelae seu negotiorum actionem intendat, ruptis denuntiationum ambagibus, inter ipsa cognitionum auspicia rationem exprimere ac suas allegationes iubeatur proponere, denuntiatione et temporum observatione remota, quam in ceteris civilibus causis, quarum tamen aestimatio centum solidorum summam excedat, volumus custodiri*. DAT. XIII. KAL. AUG. CONSTANTINOPOLI, ARCADIO A. VI. ET PROBO V.C. COSS. [a. 406].

tardoantica: quella che nasce a titolo di sanzione per un debitore negligente o, peggio, in malafede.

Questo accade ad esempio per effetto di una costituzione di Onorio, Teodosio e Costanzo del 421 d.C., forse non inclusa nel Codice perché ormai assorbita dalla disposizione generale delle Istituzioni imperiali.<sup>11</sup>

Il provvedimento affronta il caso di un debitore il quale, pur avendo riconosciuto l'autenticità e la veridicità di un chirografo, neghi che la *numeratio* abbia avuto luogo. Se il debitore, definito *taciturnus*, avesse lasciato trascorrere invano il tempo di prescrizione della *querela non numeratae pecuniae*, avrebbe perso il diritto di contestare la mancata *numeratio*.

Ora, poiché la firma e l'autenticità del documento erano già state riconosciute dal debitore, la scadenza del termine (a quei tempi quinquennale) entro il quale avrebbe dovuto essere esercitata la *querela*, avrebbe reso il documento incontestabile e avrebbe fatto sorgere un'obbligazione letterale, che non poteva più essere messa in discussione.

Il dato ai nostri fini maggiormente rilevante è che obbligazione letterale descritta in questa costituzione corrisponde esattamente a quella disegnata nelle Istituzioni Imperiali: il contratto letterale funge da sanzione della negligenza del debitore, il quale aveva fatto scadere invano i termini di prescrizione della *querela non numeratae pecuniae*.

Similmente accade per una costituzione con tutta probabilità da attribuire dell'imperatore Leone e *restituta* grazie ai Basilici. Il provvedimento riguarda la materia del "*civiliter agere de fide*" ed è finalizzato a tutelare l'autenticità dei documenti contro le denunce di falsificazione pretestuose o comunque infondate.<sup>12</sup>

Con specifico riferimento ai documenti prodotti in giudizio dall'attore e redatti *apud tabelliones*, la Costituzione sanziona il debitore convenuto che avesse infondatamente contestato l'autenticità di un chirografo di mutuo redatto con l'ausilio di un *tabellio*, con una multa di 25 solidi e la perdita dell'*exceptio non numeratae pecuniae*.

Se la veridicità e l'autenticità di questo documento fosse stata provata grazie alla testimonianza del *tabellio* stesso o di altri testimoni, l'assenza della *numeratio pecuniae* non avrebbe più potuto essere messa in discussione e il debitore in mala fede avrebbe perduto i rimedi dell'*exceptio* e della *querela*: sarebbe sorta un'obbligazione letterale, ancora una volta a titolo di sanzione per un debitore incauto o, peggio, in mala fede. Considerando, quindi, che la *querela falsi* era già stata intentata, il debitore non poteva che essere, in ogni caso, condannato (ἀλλὰ πάντως καταδικάζεσθαι).

In conclusione, la sanzione prevista in questa costituzione, come anche nel caso precedente, attribuiva al *chirographum* di mutuo la funzione di causa dell'obbligazione, una vol-

<sup>11</sup> C. Th. 2.27.1.4 IMPPP. HONORIUS, THEODOSIUS ET CONSTANTIUS AAA PALLADIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Sin vero suam quidem manum fateatur obnoxius, sed nihil sibi numeratum pro hac obligatione causetur, tunc chirographi discuti oportebit aetatem, ut, si iure delata contestationibus tempora debitor taciturnus exegit, cavillationis istius perdat obstaculum.* DAT. V KAL. AUG. RAVENNA EUSTATHIO ET AGRICOLA CONSS. [a. 421].

<sup>12</sup> C. 4.21.16.1 (= B. 22.1.75.1): Ἐὰν δὲ ἡ συμβολαιογράφος παρενεχθῆ παρ' ᾧ τὸ συμβόλαιον ἐγράφη, ἢ καὶ ἕτεροὶ τινες μαρτυροῦντες τῇ ἀληθείᾳ, τότε αὐτὸν πρὸς τῷ ἐπιτιμίῳ τῶν κδ' νομισμάτων οὐδὲ παρησίαν δύνασθαι ἔχειν πρὸς τὸ αντιτιθέναι τὴν τῆς ἀναγυρίας παραγραφήν, λέγοντα ὅτι, κὰν τὸ συμβόλαιον ἐγενέτο, οὐκ ἐδόθησαν τὰ ἐν αὐτῷ γεγραμμένα, ἀλλὰ πάντως καταδικάζεσθαι κὰν εἰ μηδὲν, αὐτῷ ταῖς ἀληθείαις κατεβλήθη. [KRÜGER]: *Si vero vel tabellio productus est, apud quem instrumentum confectum est, vel alii qui verum id esse attestantur, tunc praeter XXIII solidorum poenam nec exceptionem non numeratae pecuniae opponere ei licebit dicendo, quod, et si instrumentum verum sit, tamen quae in eo vera scripta sunt data non fuerint, sed omnimodo condemnetur, licet re vera nihili numeratum sit.*

ta venuta meno la possibilità di contestare la *numeratio pecuniae*: si tratta dello stesso meccanismo impiegato in I. 3.21.

Pertanto, il contratto letterale descritto dalle Istituzioni imperiali, a mio avviso, non è frutto dell'immaginazione dei compilatori; costoro hanno elevato al rango di figura generale di *litterarum obligatio*, un caso specifico di contratto letterale diffuso nella prassi tardoantica e regolato dalle due costituzioni imperiali appena analizzate.

Così facendo, tuttavia, i redattori delle Istituzioni non hanno forse riflettuto abbastanza sulle conseguenze giuridiche che questa figura creava a livello di teoria generale del diritto. Da qui i problemi sul piano dogmatico affrontati dai primi antecessori bizantini.

4. Partiamo dal tema del consenso e dalle precisazioni di Teofilo su questo punto. Nella redazione del *γραμματαίον* le parti non potevano comparire entrambe nello scritto, perché se lo avessero fatto, il documento sarebbe valso come una *stipulatio* e, quindi, non avrebbe potuto dar luogo ad alcuna obbligazione letterale.

Poiché, quindi, il *chirographum* doveva essere scritto in prima persona dal solo debitore, Teofilo si preoccupa di specificare qualcosa che Doroteo nelle Istituzioni imperiali aveva ommesso.

Teofilo afferma<sup>13</sup> che il *γραμματαίον* veniva scritto dal debitore su espressa autorizzazione del creditore e anche la consegna al creditore era frutto di uno specifico accordo delle parti. Ne dobbiamo desumere che le parti si sarebbero accordate anche sul contenuto del contratto: il creditore doveva autorizzare il debitore sia a scrivere il *γραμματαίον*, evidentemente nei termini concordati, sia a consegnarglielo.

In conclusione, Teofilo sembra voler sottolineare che non solo in relazione al *mutuum*, ma anche in relazione al contratto letterale si è formato l'accordo delle parti, perché il *γραμματαίον* è stato scritto dal solo debitore e senza la presenza del creditore (ma, in ogni caso, con la sua espressa autorizzazione), solo per evitare la nascita di una *stipulatio*, evento che avrebbe impedito la formazione del contratto letterale.

La presenza dell'accordo delle parti avrebbe fugato ogni dubbio circa il fatto che il contratto letterale sia un contratto. Ma la domanda a me pare un'altra: perché Teofilo compie queste precisazioni che, invece, mancano nel testo delle Istituzioni imperiali?

A mio avviso, nella riflessione degli antecessori bizantini dovette emergere qualche perplessità in ordine alla configurazione dell'accordo delle parti nel contratto letterale; ciò accade, ad esempio, all'anonimo giurista (secondo Heimbach, Stefano) autore dello Sch. 3 a B. 11.1.1 = D. 2.14.1 (BS I 178/10-22; Hb. I 554).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> P.T. 3.21: καὶ σήμερον πολιτευομένην τὴν LITTERIS ἐνοχλὴν καθ' ἕτερον σχῆμα. εἰ γὰρ τις βουλόμενος δανείσασθαι παρ' ἐμοῦ διελέχθη μοι περὶ τούτου, ἐγὼ δὲ ἐπέτρεψα αὐτῷ ποιῆσαι γραμματαίον, καὶ δὴ καθ' ἑαυτὸν οὐ παρόντος ἐμοῦ τὸ γραμματαίον ἐποίησεν, ἐν ᾧ εἶπεν ὅτι «ἐδανείσάμην ἐγὼ κατὰ τὴν σήμερον ἡμέραν παρὰ τοῦδε καὶ ταῦτα ἐποφείλω», ἐπερώτησις δὲ οὐκ ἐτέθη ἤγουν καὶ ἐντεθεῖσα ἄχρηστος ἦν διὰ τὸ γεγενῆσθαι τὸ τοιοῦτον συμβόλαιον οὐ παρόντος τοῦ δανεισαμένου κτλ. [MURISON]: The obligation litteris may be found in practice under a different form. For if a man wished to borrow from me and talked the matter over with me, and I allowed him to make me a written acknowledgment (*γραμματαίον*, *cautio*), and he did in fact by himself, I not being present, make the written acknowledgment in these terms: 'On this date I borrowed (such-and-such a sum) from So-and-so, and that sum I owe', but a stipulation was not inserted, or even if it was inserted, it was void, because the creditor was not present when such an instrument was made ...

<sup>14</sup> Sch. 3 a B. 11.1.1 = D. 2.14.1 (BS I 178/10-22; Hb. I 554): ... μηδεμίαν ἐνοχλὴν κομβεντίονος χηρεύουσιν, τουτέστιν ἥτις οὐκ ἔχει τὴν τῶν συναλλαζάντων συναίνεσιν. Οὕτε γὰρ τὴν ῥὲ ἀγωγὴν ἀπαρίθμησις μόνη, οὔτε τὴν ἀγωγὴν τὴν ἐν ῥέμασι, δώσεις; δώσω, ῥῆμα συνίστησιν, εἰ μὴ

In questo scolio leggiamo che nessuna obbligazione contrattuale può sorgere senza l'accordo delle parti. E così ricorre l'esempio del mutuo, che non sorgerebbe attraverso la sola *numeratio*. Allo stesso modo, senza l'accordo delle parti, nemmeno l'obbligazione da contratto verbale sorgerebbe in virtù della sola pronuncia delle parole δώσεις; δώσω. Il giurista bizantino, a questo punto, tralascia la trattazione dei contratti consensuali, perché in questo caso l'obbligazione nasce in virtù del solo accordo delle parti comunque manifestato, senza che occorranza quindi altri fatti o elementi da descrivere.

Arrivato ai contratti verbali, Stefano, un po' sorprendentemente, dice allo stesso modo di non occuparsene: ἐὼ καὶ τὴν λίτερις, ὡς μὴ κατ'ἀκρίβειαν κατὰ τοῦ μηδὲν εἰληφότος διετία κομιτευομένην τοῦτο βουλομένης τῆς διατάξεως. Il brano, di non semplice lettura, potrebbe tradursi come segue: 'tralascio l'*obligatio litteris*, perché non in accordo allo stretto rigore giuridico si configura nei confronti di chi non ha ricevuto la *numeratio*, infatti, essa produce effetti per volere della legge'.

Infatti, per quanto riguarda il debitore che non ha ricevuto la *numeratio*, una volta scaduto il biennio di prescrizione della *querela non numeratae pecuniae*, non si può dire secondo la stretta logica giuridica (μὴ κατ'ἀκρίβειαν) che l'obbligazione letterale sia stata validamente assunta (κομιτευομένην).

In altre parole, dal ragionamento emerge una perplessità sulla possibilità di rinvenire nel contratto letterale la *conventio*. E in effetti, a pensarci bene, l'obbligazione letterale non sorge in virtù di un accordo intervenuto tra le parti al termine del biennio capace di modificare un contratto reale in contratto letterale.

L'accordo tra le parti aveva riguardato il mutuo, in origine, mentre il contratto letterale sorge solo in virtù del trascorrere del tempo secondo una precisa disposizione legislativa: le parti, al momento della conclusione del *mutuum*, non si erano affatto accordate sulla nascita del contratto letterale.

L'obbligazione nascente dal contratto letterale, secondo lo scolio, μὴ κατ'ἀκρίβειαν κομιτευομένην: sul contratto letterale, sembra voler dire l'antecessore, a volere ragionare con acribia, non è stato raggiunto alcun accordo, non si è formato alcun consenso; il contratto letterale produce effetti solo per volontà del legislatore, la cui διάταξις è implicitamente richiamata, alludendo al provvedimento con cui Giustiniano ha ridotto il tempo di prescrizione della *querela non numeratae pecuniae* da cinque a due anni.

5. Ecco, dunque, che quelle precisazioni di Teofilo, analizzate in precedenza, trovano conferma nelle riflessioni di Stefano: Teofilo è attento a sottolineare che nell'obbligazione letterale le parti si erano accordate non solo sul *mutuum*, ma anche sulla redazione del γραμματεῖον perché voleva fugare ogni dubbio circa la configurabilità dell'accordo delle parti, anche con riferimento alla redazione scritta del chirografo.

Sebbene sia stato redatto dal solo debitore, senza la presenza del creditore per evitare la *stipulatio* – che avrebbe precluso il contratto letterale – tuttavia il contenuto del *chi-*

παρακολουθήσει καὶ διάθεσις τοσοῦτον, ὅτι ἐὰν καθεύδοντι γένηται ἀπαρίθμησις, οὐ συνίσταται ἡ ῥὲ ἐνοχή. Καὶν μαινόμενος, δώσεις; δώσω, φθέγγεται ῥῆμα, τὴν ἀγωγήν οὐ συνίστησιν. Ἐὼ γὰρ τὴν περὶ συναίνεσεως ἀγωγήν μηδὲν ἕτερον ἢ κωνβεντίονα τυγχάνουσαν· ἐὼ καὶ τὴν λίτερις, ὡς μὴ κατ'ἀκρίβειαν κατὰ τοῦ μηδὲν εἰληφότος διετία κομιτευομένην τοῦτο βουλομένης τῆς διατάξεως. [HEIMBACH]: *Nullam obligationem, quae sine conventionione sit, id est quae non habeat contrahentium consensum. Neque enim rerum obligationem sola numeratio, neque obligationem in verbis: Dabis: Dabo: verborum obligationem gignit. Etsi furiosus dixerit: Dabis? Dabo: obligationem non contrahit. Mitto enim obligationem ex consensu, quae nihil aliud quam conventio est: mitto et obligationem ex litteris, ut pote non revera semper cum eo, qui nihil accepit, contractam, quum hoc velit constitutio.*



*rographum* discendeva da un accordo delle parti, tanto che il creditore aveva espressamente autorizzato il debitore a redigere il γραμματεῖον nei termini concordati e a consegnarglielo.

La presenza dell'accordo delle parti consentiva di fugare i dubbi dei giuristi bizantini circa l'esistenza del contratto letterale e, ai giorni nostri, permette di fugare l'obiezione di quanti preferiscono ragionare nei termini di un'obbligazione "legale" piuttosto che "letterale" (nel senso di obbligazione fondata per volontà del legislatore sul trascorrere del tempo, piuttosto che sull'accordo delle parti).

Inoltre, il pensiero dei giuristi bizantini che abbiamo analizzato mostra come il contratto letterale fosse spiegato agli studenti e fosse oggetto di riflessione tra i giuristi, anche in ragione della novità rappresentata da questo istituto. Se colleghiamo i dati fin qui raccolti alla diffusione dei contratti letterali in età tardoantica, troviamo un filo conduttore in grado di confutare e superare l'idea – assolutamente consolidata in dottrina – secondo la quale il contratto letterale in età giustiniana esisteva solo in teoria e non aveva spazio né nella vita giuridica del VI secolo d.C. né nella riflessione dei giuristi.

Segnalo, sempre sul piano dell'accordo delle parti, che la più chiara precisazione secondo la quale la *litterarum obligatio* giustiniana fosse un contratto a tutti gli effetti fondato sull'accordo delle parti, l'ho rinvenuta nel pensiero di *Vinnius*, un rappresentante della giurisprudenza elegante olandese.<sup>15</sup> L'insistenza di Vinnio sul profilo dell'accordo mi pare calibrata più che sul testo delle Istituzioni Imperiali – che Vinnio commenta almeno ufficialmente – sul testo della Parafraresi, di cui *Vinnius* fu tra i primi lettori, risalendo la prima edizione a stampa della Parafraresi al 1534: dalla sua consultazione Arnolfo Vinnio deve avere percepito proprio l'importanza della questione del consenso per la ricostruzione del contratto letterale giustiniano.

5.1. I risultati raggiunti mi permettono di affrontare la seconda questione alla quale ho accennato in precedenza. Se non si può certo escludere che I. 3.21 servisse a mantenere la quadripartizione dei contratti presente nelle Istituzioni di Gaio, questa prospettiva non è l'unica dalla quale il passo deve essere valutato. Esso regolava, infatti, un istituto che, come abbiamo visto, da un lato esisteva e dall'altro era praticato fino in età giustiniana, perché diffuso nella pratica dall'età tardo antica.

Se né nel Digesto né nel Codice residuano tracce del contratto letterale non dipende dal fatto che esso non esistesse, ma semplicemente dalla circostanza che i frammenti dei giuristi classici e le costituzioni imperiali fino alla tarda antichità, trattavano dei *nomina transcripticia*, che erano ormai obsoleti, e per questo motivo ogni riferimento ad essi nel *Corpus Iuris* è stato cancellato. Ciò che rimane nel Codice delle costituzioni tardo antiche, sono quei testi compatibili con il meccanismo descritto nel passo delle Istituzioni dal quale siamo partiti; come accade per C. 4.21.16.1 di Leone (si consideri che, eccetto questo provvedimento, tutte le altre costituzioni che ci informano del contratto letterale, o comunque dell'efficacia costitutiva del documento tardo antico sono contenute nel Codice Teodosiano e non sono state recepite nel *Codex repetitae praelectionis* evidentemente perché incompatibili con il modello delle Istituzioni imperiali).

<sup>15</sup> A. VINNIUS, *Institutionum Imperialium Commentarius*, II, Matrini 1723, 781 ss.: «*litterae ad conventiones accedentes obligationem pariunt, quae specie obligationis tertio loco posita est in divisione earum quae nascuntur ex contractu ... litterarum obligatio est cum quis scripto alteri mutuo consensu tradito confessus est, se ab eo certam summam mutuam accepisse, quam non accepit, nec intra biennium confessionem retractavit. Exigimus ut scriptum, mutuo consensu traditum sit creditori: nam sine conventionem nulla est ex contractu obligatio.*»

Inoltre, la mia idea secondo la quale la *litterarum obligatio* di Giustiniano affonda le sue radici nella prassi tardo-antica e, in particolare, in una figura di obbligazione letterale, credo che possa spiegare perché l'obbligazione letterale non sia stata adeguatamente elaborata sotto tutti gli aspetti; si pensi, tra tutti, al profilo dell'esistenza dell'*obligatio* prima della scadenza del biennio di prescrizione della *querela non numeratae pecuniae*.

La questione giuridica è posta in età moderna dai giuristi umanisti: *Cuiacius*, *Donellus* e *Vinnius*. Questi giuristi sottolineavano che la mancanza di *numeratio* rendeva il contratto letterale non configurabile prima che fosse trascorso il biennio e, considerando che non si poteva nemmeno individuare un contratto verbale, a causa della mancanza di una *stipulatio*, e nemmeno un contratto reale se la *numeratio* mancava, restava aperta la questione della natura giuridica dell'obbligazione prima del decorso del biennio. Si può dire che restava compito del giudice accertare se vi era stata *numeratio* e, quindi, se esistesse o meno una obbligazione reale.

Dopo la scadenza del termine biennale, invece, l'obbligazione sarebbe stata comunque letterale; e su questo punto, mi sembra che si possa recuperare ancora una volta il pensiero di Teofilo: egli ragiona negli stessi termini in cui avrebbero ragionato i giuristi umanisti; nella Parafraresi, egli aveva avuto cura di specificare che allo scadere del biennio, la *litterarum obligatio* sorgeva come soluzione residuale: dato che l'obbligazione da mutuo non poteva sorgere per mancanza della *numeratio*, dato che l'*obligatio* fondata sulla *stipulatio* non poteva sorgere perché incompatibile con il contratto letterale, rimaneva solo la *litterarum obligatio*.<sup>16</sup>

6. È tempo di concludere. L'idea sostenuta da tutti gli studiosi secondo la quale il titolo 3.21 sia un titolo superfluo e inutile, inserito nelle Istituzioni solo per mantenere la quadripartizione gaiana dei contratti, visto che il contratto letterale non sarebbe esistito in età giustiniana, non mi sembra accettabile.

Ho cercato di evidenziare come questo titolo cercasse di regolare la materia della *litterarum obligatio*, che si era sviluppata in modo caotico nella tarda antichità, riconoscendo il valore costitutivo dell'obbligazione non a tutti i documenti scritti, ma solo a quelli di *mutuum sine stipulatione*, in relazione ai quali fosse scaduto il termine di prescrizione della *querela non numeratae pecuniae*.

I contenuti di questa mia comunicazione spero che contribuiscano a confermare quanto lo studio del diritto bizantino abbia ancora molto da dire. Non solo per comprendere il sistema giuridico giustiniano-bizantino, ma anche per capire meglio il pensiero dei giuristi moderni. Da parte mia, ad esempio, sono convinto che il superamento da parte di Vinnio dei dubbi posti da Accursio e Bartolo dipenda proprio dal recupero di una linea di pensiero sviluppata in particolare da Teofilo, di cui il giurista olandese era lettore; e proprio le riflessioni di Teofilo sul consenso nel contratto letterale mi pare permettano di superare le obiezioni di quanti preferiscono discorrere di obbligazione 'legale' piuttosto che 'letterale'.

<sup>16</sup> P.T. 3.21: καὶ λέγομεν ὅτι οὐδὲ ἀπὸ τῆς RE δυνατὸν ἐναχθῆναι τὸ παρὸν πρόσωπον (οὐ γὰρ γέγονεν ἀπαρίθμησις) οὐδὲ ἀπὸ τῆς UERBIS, ἐπειδὴ μὴ παρόντων τῶν δύο μερῶν γέγονεν ἢ ἐπερώτησις ἢ αὐτὸ τοῦτο οὐδὲ γέγονεν ἢ ἐπερώτησις. λείπεται οὖν ἀπὸ μόνων τῶν γραμμάτων ἔνοχον αὐτὸν γενέσθαι· καὶ ἰδοῦ, πότε καὶ σήμερον γίνεται τις ἔνοχος τῇ LITTERIS. [MURISON]: And we hold that such person can be sued neither on the obligation re, for there was no paying over of money, nor on the obligation verbis, because both parties were not present when the stipulation was made, or no stipulation was made at all; it remains, therefore, that he came under obligation by reason of the writing alone. So, you see when even nowadays a man comes under the obligation litteris.

Prima di concludere, permettetemi un'ultima parola. Questa è la mia prima comunicazione da professore ordinario; ecco, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente, innanzi tutto, colui a cui devo tutto dal punto di vista accademico: il professore Giuseppe Falcone, il quale da 25 anni a questa parte mi sostiene e mi dedica il suo tempo. Un ringraziamento sincero va anche alla professoressa Maria Miceli, per avermi appoggiato convintamente. Permettetemi, infine, di ringraziare affettuosamente da ultimo, ma non certo per importanza, il mio Maestro, il professore Gianfranco Purpura, il quale mi ha introdotto agli studi di diritto romano, scorgendo in me delle qualità che io stesso non credevo né, a dirla tutta, credo tutt'ora di avere.

Grazie.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024  
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220